

STUDIO
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI

Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

ANTONIETTA MAURIZI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

FLAVIA MOSCATELLI

ANDREA FERLITO

RICCARDO GIORDANI

dottori in economia

Verona, 31 marzo 2021

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 18/2021

Decreto sostegni

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), sono state emanate ulteriori misure urgenti, di carattere tributario e amministrativo, a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 41/2021.

Sommario

1. Proroga del termine per la conservazione digitale dei documenti tributari.....	2
2. Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione	2
3. Contributo a fondo perduto per gli operatori dei centri commerciali - Abrogazione	2
4. Contributo a fondo perduto per attività nei comuni con santuari religiosi - limitazioni.....	2
5. Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio.....	3
6. Cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi - proroga dei termini di versamento	3
7. Rate da “rottamazione dei ruoli” e da “saldo e stralcio degli omessi versamenti” - proroga dei termini di versamento	4
8. Termini di notifica delle cartelle di pagamento.....	4
9. Definizione degli avvisi bonari.....	5
10. Sospensione delle attività esecutive e cautelari	6
11. Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.....	6
12. Compensazione volontaria con crediti d'imposta.....	6
13. Proroga dell'avvio del programma di predisposizione dei documenti precompilati IVA.....	6
14. Sospensione attività commerciali/professionali.....	7
15. Allerta iva - rinvio dell'obbligo di segnalazione dell'agenzia delle entrate.....	7

1. PROROGA DEL TERMINE PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI TRIBUTARI

Per i soggetti per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 è scaduto il 10.12.2020, il processo di conservazione dei documenti informatici deve concludersi **entro il 10.6.2021** a seguito della proroga dei termini.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Con le disposizioni introdotte dal D.L. “Sostegni”, resta in vigore la sola misura di cui all’art. 9-quater del DL 137/2020, in base al quale il contributo spetta se:

- il locatore concede una riduzione del canone;
- la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, rientrante nell’elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87;
- l’immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il contratto è in essere alla data del 29.10.2020.

Nel rispetto di queste condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200,00 euro, in base alle risorse disponibili.

Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di effettuazione, da parte del locatore, di un’apposita comunicazione telematica alla stessa Agenzia.

3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI - ABROGAZIONE

Viene abrogato il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 14-bis e 14-ter del DL 137/2020 convertito (c.d. “Ristori”), in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI - LIMITAZIONI

Vengono limitati i destinatari del contributo per le attività nei centri storici religiosi ai soli Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

5. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

5.1 Esenzione dal “canone unico”

Dall’1.1.2021 al 30.6.2021 sono esonerati:

- dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”), le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
- dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche.

5.2 Esenzione dall’imposta di bollo per le nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021, non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

5.3 Esclusione di autorizzazioni per i dehors

Al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento, dall’1.1.2021 e comunque non oltre il 31.12.2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.

6. CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti delle cartelle di pagamento i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021 devono avvenire entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021, fermo restando la possibilità di chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

6.1 Avvisi di addebito INPS

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

6.2 Accertamenti esecutivi

Il DL 41/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento può avvenire entro il 31.5.2021.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

6.3 Rate da dilazione dei ruoli

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall'8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021.

7. RATE DA “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” E DA “SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI” - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Vengono posticipate la rate derivanti dalla “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio degli omessi versamenti”. Il pagamento può avvenire:

- entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
- entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

8. TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Vengono posticipati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica che al controllo formale della dichiarazione.

8.1 Liquidazione automatica

In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021, ma il 31.12.2023.

Relativamente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il termine scade non il 31.12.2022, ma il 31.12.2023.

8.2 Controllo formale

In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2023 (e non il 31.12.2021).

8.3 Termini in scadenza al 31.12.2020

In base alla disciplina antecedente al DL 41/2021, tutti i termini per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza il 31.12.2020 sarebbero slittati al 31.12.2022 (si pensi alla liquidazione automatica per l'anno 2016, in base alla dichiarazione presentata nel 2017).

Questa norma è stata abrogata, dunque i termini in scadenza il 31.12.2020 non risultano, formalmente, più prorogati.

8.4 Carichi affidati dall'8.3.2020 al 31.12.2021

Relativamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.

8.5 Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro

Per effetto del DL 41/2021 sono annullati automaticamente i ruoli anni 2000-2010 consegnati agli Agenti della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.

Rientrano nell'annullamento automatico i ruoli che al 23.3.2021 hanno un importo residuo sino a 5.000,00 euro.

Nell'annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, tributaria e/o contributiva.

Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all'importazione.

Possono beneficiare dell'annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro nell'anno 2019.

9. DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

È prevista una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario.

10. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Dall'8.3.2020 al 30.4.2021 sono sospese le nuove attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

11. BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso nei versamenti fiscali/previdenziali. In caso affermativo, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l'Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. Tale procedura è sospesa sino al 30.4.2021.

12. COMPENSAZIONE VOLONTARIA CON CREDITI D'IMPOSTA

Se il contribuente risulta debitore nei confronti dell'Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d'imposta, l'Agente della Riscossione gli notifica una proposta di compensazione. Tale procedura è stata sospesa nel corso del 2020 e ora sino al 30.4.2021.

13. PROROGA DELL'AVVIO DEL PROGRAMMA DI PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PRECOMPILATI IVA

E' stato disposto il differimento dell'avvio della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio:

- a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata, le bozze dei registri IVA, nonché della liquidazione periodica dell'IVA;
- a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche le bozze della dichiarazione annuale IVA.

14. SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI/PROFESSIONALI

Qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività o l'esercizio dell'attività medesima per un periodo da 3 giorni a un mese.

Una disposizione simile è contemplata per gli iscritti ad Albi od Ordini professionali, in cui si prevede la sanzione accessoria della sospensione dall'Albo/Ordine.

Dall'8.3.2020 al 31.1.2022 è sospeso il termine per la contestazione della sanzione nonché per l'esecuzione della sanzione accessoria stessa.

15. ALLERTA IVA - RINVIO DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il DL 41/2021 ha prorogato di un anno le disposizioni concernenti l'allerta IVA, così come previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dall'1.9.2021.

L'obbligo di segnalazione da parte del creditore fiscale decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010, relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo – e non più dell'anno d'imposta successivo – all'entrata in vigore (1.9.2021) del Codice della crisi.

Pertanto, ai fini dell'allerta IVA, assumeranno rilievo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti